

Trasferimento forzato del portafoglio assicurativo nell'assicurazione malattia complementare

(art. 15 cpv. 2 della legge del 20 marzo 1992 sull'assicurazione contro i danni; RS 961.71)

Con decisione del 30 luglio 2004, l'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) ha statuito con effetto al 1° luglio 2004 il trasferimento dell'intero portafoglio dei contratti di assicurazione malattia complementare e infortuni dalla cassa malati KBV, Winterthur, alla Helsana Assicurazioni integrative SA, Zurigo.

Decisione

del

30 luglio 2004 Trasferimento forzato del portafoglio assicurativo nell'assicurazione malattia complementare e infortuni dalla cassa malati KBV, Winterthur, alla Helsana Assicurazioni integrative SA, Zurigo

Rimedi giuridici

La presente comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno il diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare la decisione mediante ricorso presso la Commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, Rämistrasse 74, 8001 Zurigo. Il ricorso deve essere presentato in due esemplari entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

31 agosto 2004

Ufficio federale delle assicurazioni private